

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. CARDUCCI" BARI

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA E LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME (DELIBERA N. 5 DEL 10.12.2020 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO)

Le iscrizioni alla classe prima saranno accolte in base ai seguenti criteri:

- domicilio dei genitori* nel territorio di competenza dell'Istituto (in tal caso, l'iscrizione è automaticamente accolta, salva la necessità di ricorso a sorteggio pubblico per le ragioni esposte più avanti, senza che sia necessario, quindi, attribuire un punteggio specifico);
- 2) sorella/fratello che frequenti nell'anno scolastico in corso la classe prima o la classe seconda presso l'Istituto: PUNTI 3;
- 3) genitore che svolga attività lavorativa in maniera stabile e continuativa nel territorio di competenza dell'Istituto, a condizione che lo svolgimento di tale attività non sia autodichiarata (salva la normativa che disciplina il rilascio di certificazioni da parte di una P.A. verso altra P.A.), ma comprovata da idonea documentazione attestante l'esercizio di attività professionale autonoma o imprenditoriale o, se trattasi di lavoro dipendente, da idonea documentazione legalmente riconosciuta comprovante il rapporto di lavoro subordinato presso l'azienda operante nel territorio come sopra precisato, da produrre alla Segreteria subito dopo la presentazione on line della domanda di iscrizione e comunque entro e non oltre il termine ultimo fissato dal M,I.U.R. per tale presentazione, pena la non attribuzione del punteggio: PUNTI 2;
- 4) sorella/fratello che frequenti nell'anno scolastico in corso la Scuola Primaria "Piccinni", a condizione che sia prodotta autodichiarazione al riguardo alla Segreteria subito dopo la presentazione on line della domanda di iscrizione e comunque entro e non oltre il termine ultimo fissato dal Ministero dell'Istruzione per tale presentazione, pena la non attribuzione del punteggio: PUNTI 1.

In caso di presentazione di un numero di iscrizioni eccedente le effettive possibilità ricettive dell'Istituto, graduate le stesse in base all'avvenuta applicazione dei criteri sopra indicati, al fine di individuare quelle da non accogliere, si procederà, tra tutte le iscrizioni a cui sia stato attribuito il medesimo punteggio risultato più basso, ad un sorteggio pubblico, presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto, da effettuarsi in giorno della settimana successiva al termine ultimo fissato dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione on line delle domande di iscrizione, di cui dovrà essere data tempestiva notizia mediante apposito avviso pubblicato nella bacheca esterna e sul sito Internet www.carduccibari.it dell'Istituto; a tale sorteggio si farà comunque ricorso in caso di oggettiva ed assoluta impossibilità di graduazione delle iscrizioni presentate, al fine di individuare quelle da non accogliere, in base all'avvenuta applicazione di tutti i criteri sopra indicati.

Per quanto attiene alla formazione delle classi prime, nella convinzione che essa, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, come anche autorevoli studi sul sistema scolastico hanno ampiamente dimostrato, è un fattore decisivo per lo sviluppo cognitivo degli alunni, nonché nella consapevolezza che dal dettato costituzionale e dalle leggi fondamentali dell'ordinamento scolastico discende un principio di formazione delle classi ispirato alla "equieterogeneità", occorrerà tendere al fondamentale obiettivo di una equilibrata composizione delle classi, cercando, quindi, il più possibile di differenziarle al loro interno e, dunque, di renderle omogenee tra di loro, in modo da risultare tutte includenti alunni diversi tra loro (per capacità, competenze, problematiche, estrazione socio-economico-culturale, ecc.).

Tutto ciò comporta:

- il rispetto diprincipi generali di carattere pedagogico quali:
 - equilibrio complessivo tra le classi, fornito dall'uguale considerazione dei fattori che concorrono a costituirle:
 - eterogeneità rispetto al profilo d'uscita dei singoli alunni fornito dalla scuola primaria e, quindi, rispetto alle capacità e competenze degli stessi;

- maggiore equilibrio possibile tra componente femminile e maschile;
- equa ripartizione degli alunni con bisogni educativi speciali (per disabilità, disturbi evolutivi specifici, quali i disturbi specifici dell'apprendimento, ADHD, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale);
- ❖ valutazione delle eventuali segnalazioni acclamate di incompatibilità e/o disagio sociorelazionale;
- conseguentemente, l'applicazione di criteri generali di composizione delle classi consistenti:
 - > nell'equilibrio:
 - ✓ del numero di alunni tra le classi, rapportato alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali o altre situazioni particolari;
 - √ tra le classi rispetto al numero delle femmine e dei maschi;
 - √ tra le classi rispetto al numero e alla gravità di alunni in situazione di disagio e/o con diversa abilità:
 - ✓ tra le classi e riferito alla situazione di ogni singola classe nella distribuzione di alunni stranieri non alfabetizzati e in via di alfabetizzazione:
 - √ tra le classi rispetto all'eterogeneità dei gruppi di provenienza;
 - > nell'attenzione:
 - √ a situazioni di alunni con bisogni specifici e prioritari per garantirne il benessere;
 - √ ad abbinamenti o separazioni di alunni suggeriti e motivati da docenti della scuola primaria;
 - √ ad eventuali segnalazioni da parte dei genitori riguardanti guestioni riservate.

In relazione anche all'art. 10, comma 4, del T. U. approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede che il Consiglio d'Istituto, tra l'altro, indichi i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, viene ritenuto assai funzionale ed efficacemente strumentale al pieno conseguimento dell'obiettivo di formazione della classi prime poc'anzi descritto, l'abbinamento delle classi alle sezioni in base ad un sorteggio pubblico, presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto, da effettuarsi in giorno del mese di settembre antecedente quello d'inizio delle lezioni previsto, di cui dovrà essere data tempestiva notizia mediante apposito avviso pubblicato nella bacheca esterna e sul sito Internet www.carduccibari.it dell'Istituto.

Nel caso venga abbinata ad una sezione una classe in cui risulti presente una/un alunna/o che abbia con uno dei docenti della sezione, in analogia con uno dei casi di incompatibilità previsti per i commissari dell'esame di Stato, vincoli di parentela e di affinità entro il quarto grado, per tale alunna/o si procederà ad un separato sorteggio al fine di assegnarla/o ad altra sezione.

Gli alunni non ammessi alla classe successiva o non licenziati saranno assegnati, di norma, alla medesima sezione dell'anno scolastico precedente, con possibilità dei genitori degli stessi di richiedere l'assegnazione ad altra sezione e fatta salva la facoltà per il Dirigente Scolastico per particolari motivazioni di distribuire equamente gli alunni nelle classi parallele in presenza di più casi di ripetenze; qualora la classe di provenienza di tali alunni non si dovesse formare, la scelta della classe a cui assegnarli sarà operata dal Dirigente Scolastico d'intesa con i loro genitori.

Gli alunni provenienti da altri Istituti per i quali da parte dei rispettivi genitori venga richiesta l'iscrizione nel corso dell'anno scolastico, saranno inseriti, di norma, nella classe con il minor numero di alunni, salvo diversa valutazione da parte del Dirigente Scolastico in considerazione degli elementi di sua conoscenza.

Prima che il Dirigente Scolastico definisca la formazione delle classi prime, e comunque entro e non oltre il 30 giugno, i genitori possono avanzare direttamente ed unicamente allo stesso richiesta, al soddisfacimento della quale il Dirigente Scolastico non è in alcun modo vincolato in ragione del perseguimento del fondamentale obiettivo di formazione delle classi prime sopra enunciato, di abbinamento della/del propria/o figlia/o in una stessa classe a determinati compagni, in numero non superiore a due, a condizione, però, che i genitori di tali compagni lo chiedano reciprocamente e che non abbiano a loro volta avanzato richiesta di altro diverso abbinamento.

*L'uso del termine "genitori" è dettato unicamente da ragioni di semplificazione espositiva, per cui con tale termine si intende indicare, oltre che i genitori naturali, anche tutti coloro che, a diverso titolo, sono legalmente responsabili degli alunni frequentanti l'Istituto.